Informazioni da rendere in caso di promozione e collocamento del contratto di assicurazione a distanza ex art 121 D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private - CAP) ed ex artt. 69 e ss., Reg. IVASS 2 agosto 2018, n. 40 (ulteriori rispetto a quelle già contenute nel Set informativo).

a) Informazioni generali

Il contratto sarà stipulato tra il Contraente e la Società per il tramite dell'Intermediario autorizzato dalla Società stessa nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dall'Intermediario che, per tale contratto, impiega esclusivamente il sito *web,* il *call center,* la posta elettronica o la telefonia vocale fino alla conclusione del contratto per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica.

L'utilizzo di tale tecnica non comporta costi aggiuntivi per il consumatore da corrispondere alla Compagnia.

Le informazioni relative alla Società di cui all'art. 67-*quinquies* Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) sono dettagliatamente elencate nel Set informativo, al pari di quelle relative alle principali caratteristiche delle coperture assicurative offerte (art. 67-*sexies*), di quelle relative alla legge applicabile al contratto (art. 67-*septies*) e di quelle indicate dall'art. 67-*octies*. In tale Set informativo, inoltre, sono fornite anche tutte le informazioni di cui all'art. 67-*septies*, lett. c) Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

Per "tecnica di comunicazione a distanza" si intende qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario e del Contraente, venga impiegata per la conclusione del contratto.

Per "supporto durevole" si intende qualunque strumento che permetta al Contraente di memorizzare le informazioni a lui dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni stesse.

Per "firma elettronica avanzata" si intende l'insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

Per "firma elettronica qualificata" si intende un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma.

Per "firma digitale" si intende un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

Il Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, all'articolo 73, comma 1, stabilisce che i distributori, al primo contatto e, in ogni caso, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto di assicurazione a distanza, debbano fornire al Contraente le informazioni di cui all'art. 121, comma 1, CAP, di seguito elencate:

a) l'identità del distributore e il fine della chiamata;
b) l'identità della persona in contatto con il Contraente ed il suo rapporto con il distributore assicurativo;
c) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto;
d) il prezzo totale, comprese le imposte, che il Contraente dovrà corrispondere;
e) l'informativa relativa al compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito, secondo quanto previsto dall'art. 120-bis CAP;
f) le ulteriori informazioni di cui agli artt. 67-quater e ss. del D. Lgs. 206/2005.

Il distributore dovrà altresì fornire, con gli stessi termini, le informazioni sul diritto di recesso ai sensi dell'art. 67-*duodecies* del D. Lgs. 206/2005 e dovrà informare in modo chiaro e comprensibile il medesimo:

- che ha il diritto di scegliere di ricevere e di inviare su supporto cartaceo o su altro supporto durevole la documentazione precontrattuale e contrattuale;
- che tale scelta deve essere effettuata in maniera esplicita ed è in ogni momento revocabile o modificabile previa comunicazione alla Società;
- che l'Intermediario, per conto della Società, gli richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione della polizza, salvo che la stessa sia stata formata come documento informatico sottoscritto digitalmente o mediante tecnologia blockchain, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia.

Ai sensi dell'art. 121, comma 2, CAP in caso di distribuzione mediante telefonia vocale, dietro espressa richiesta del Contraente, gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti subito dopo la conclusione del contratto a distanza e comunque non oltre i cinque giorni successivi. In mancanza della predetta richiesta gli obblighi di trasmissione della documentazione sono adempiuti prima della conclusione del contratto di assicurazione.

In caso di distribuzione mediante *call center*, ai sensi dell'art. 76, Reg. IVASS 40/2018, il Contraente ha la facoltà, a richiesta, di essere messo in contatto con l'incaricato del coordinamento e del controllo del *call center*, di cui gli verranno indicati il nominativo e le funzioni.

Ai sensi dell'art. 120-*quater*, comma 1, lett. d) e comma 3, CAP, il Contraente ha diritto di ricevere a titolo gratuito le informazioni su supporto cartaceo e, se sono fornite per mezzo di un supporto durevole non cartaceo o tramite un sito internet, lo stesso ha diritto, su richiesta, di riceverne gratuitamente copia in formato cartaceo.

La documentazione precontrattuale e il contratto sono redatti in lingua italiana e tutte le comunicazioni in corso di contratto avverranno in tale lingua.

Il contratto di assicurazione verrà trasmesso nella modalità prescelta dal Contraente e, se non sottoscritto digitalmente, dovrà essere debitamente sottoscritto e restituito dal Contraente medesimo all'Intermediario tramite raccomandata A/R.

Nei casi in cui il contratto sia sottoscritto digitalmente o mediante tecnologia blockchain, non è necessario l'inoltro dello stesso a mezzo raccomandata A/R.

b) Informazioni relative al premio ed alle relative modalità di pagamento.
Il premio che dovrete corrispondere alla Società, comprensivo di tutti i relativi oneri, commissioni e spese e di tutte le imposte versate per il tramite della stessa Le è stato reso noto dall'Intermediario ai sensi dell'art. 121, comma 1, lett. d), CAP e dell'art. 73, comma 1, Reg. IVASS 40/2018.
Il premio può essere pagato con le modalità consentite dalla legge e dettagliatamente indicate nel Set informativo.
Il sistema di acquisto con carta di credito via web, ove previsto, viene effettuato in condizioni di sicurezza.
Si raccomanda al Contraente di non indicare per nessuna ragione i dati della propria carta di credito sulla documentazione o sulle comunicazioni da inviare all'Intermediario.

c) Diritto di ripensamento.
Il Contraente può esercitare il cd. diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla definizione della polizza, avvenuta con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo Raccomandata A.R. o PEC a UCA ASSICURAZIONE SPA - P.za San Carlo, 161 - 10123 Torino - pecuca@legalmail.it, congiuntamente al certificato e alla dichiarazione di non aver avuto sinistri nel periodo di validità del contratto. Alla ricezione di tali documenti UCA ASSICURAZIONE SPA, provvederà al rimborso del premio pagato, al netto dell'imposta, che, per legge, resta a carico del Contraente. Qualora un sinistro si fosse effettivamente verificato, la clausola di ripensamento non sarà applicabile ai sensi dell'art. 67-duodecies, comma 5, lett. c), Codice del Consumo e, nel caso di dichiarazione non veritiera, UCA ASSICURAZIONE SPA si rivarrà nei confronti dell'Assicurato per ogni esborso e spesa effettuati.
Il mancato esercizio del diritto di ripensamento nei termini indicati comporta la prosecuzione del rapporto contrattuale fino alla sua naturale scadenza.

d) Foro competente.
È competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società. Ove venga attivata una procedura stragiudiziale di conciliazione, mediazione, negoziazione assistita, arbitrato, salvo diversamente disposto dalla legge vigente, il procedimento deve svolgersi in una sede individuata nel comune di Torino ove ha sede la Direzione della Società. Rimane fermo che per il Contraente-Consumatore è competente l'Autorità Giudiziaria o l'Organo di Conciliazione del luogo in cui il Consumatore è residente o ha eletto domicilio.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.p.A.
Sede e Direzione Generale in P.zza San Carlo 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino
Tel. 011.5627373 / 011.0920601 - Fax. 011.5621563 - uca@ucaspa.com - pecuca@legalmail.it - www.ucaspa.com
Numero iscrizione Registro delle Imprese di Torino, Cod. Fisc., P.IVA 00903640019 - Codice Univoco C3UCNRB
Numero R.E.A.Torino 115282 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008
Capitale Sociale € 6.000.000 i.v. - Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/3/1935
ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/9/1994
INFORMATIVA VIA WEB AL CONTRAENTE in home page di www.ucaspa.com accesso in Area Assicurati con password.